

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che, con l'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n.78, dal 31 maggio 2010 sono state modificate le norme che disciplinano "le limitazioni all'uso dei contanti e dei titoli al portatore" introdotte dal D.Lgs. 231 del 21/11/2007 (Art.49) e successivamente modificate dal D.L. 112 del 25/6/2008.

Con l'entrata in vigore del suddetto Decreto Legge si segnalano le seguenti particolarità:

- gli assegni circolari di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere richiesti senza la clausola di "Non trasferibilità", compilando però un apposito modulo e pagando, a titolo di imposta di bollo, una somma pari ad 1,50 euro ad assegno
- gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro devono recare obbligatoriamente l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e devono riportare la clausola di "Non trasferibilità";
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Si informa che l'emissione di assegni bancari e circolari senza l'indicazione della clausola di "non trasferibilità" comporta una violazione del disposto di legge. Le banche sono tenute a segnalare detta infrazione al Ministero del tesoro, che comminerà ai soggetti inadempienti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito, **con un importo minimo pari a 3.000,00 euro**.

Resta inalterata la disposizione che gli assegni bancari richiesti allo sportello devono essere muniti della clausola di "**Non trasferibilità**". Il cliente può, comunque, compilando un apposito modulo, richiedere il rilascio di un carnet di assegni liberi, pagando però, a titolo di imposta di bollo, una somma pari a 1,50 euro ad assegno (15,00 euro a carnet).

